

REGIO DECRETO 30/10/1933, n. 1611 “*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*” – **ART. 21**

Publicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

(...)

21. L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione⁽²¹⁾.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione⁽²²⁾.

[Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione⁽²³⁾]⁽²⁴⁾.

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge⁽²⁵⁾.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici⁽²⁶⁾.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾.

Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato⁽²⁹⁾.

(...)

(21) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(22) Comma prima sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 43, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(23) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 15 novembre 1973, n. 734.

(24) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con i limiti di efficacia ivi previsti.

(25) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(26) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(27) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(28) Vedi, ora, l'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

(29) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 43, L. 18 giugno 2009, n. 69.